

Borse di Studio triennali “In memoria di Liliana e Roberto”

Regolamento

A partire dall'anno accademico 2024/25 sono istituite, con delibera n° 30 del CdI del 28/05/2024 numero 6 Borse di studio destinate a studenti Itis che abbiano conseguito come candidati interni il diploma presso l'Istituto a partire dall'a.s. 2023/24. Le borse di studio, secondo la volontà degli istitutori, sono intitolate “In memoria di Liliana e Roberto” e così suddivise: 4 all'Istituto tecnico e 2 al Liceo delle Scienze applicate. Le borse vengono attribuite secondo il Regolamento per l'Assegnazione di Borse di Studio per alunni capaci e meritevoli qui di seguito riportato.

Art. 1 – Principi generali

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione di borse di studio destinate agli alunni capaci e meritevoli che intendono accedere agli studi universitari presso qualsiasi Università Statale italiana, coprendo le tasse di iscrizione per tre anni accademici presso la stessa Facoltà (persistendo i requisiti del beneficiario) fino a un totale massimo sull'intero triennio di € 4.500 per beneficiario.

Art. 2 - Beneficiari delle Borse di Studio

Possono partecipare al bando per l'aggiudicazione della borsa di studio gli studenti la cui situazione soddisfa i seguenti requisiti:

1. **Requisiti di merito:** voto di diploma dell'Esame di Stato conseguito come candidato interno presso l'Itis “Q. Sella” di Biella a partire dall'a. s. 2023/24 con votazione pari o superiore a 92/100.
2. **Requisiti economici:** ISEE del nucleo familiare inferiore o pari a 20.000 €.
3. **Condizioni particolari:** ai fini dell'attribuzione del punteggio per la graduatoria di assegnazione della borsa di studio, oltre al voto di diploma e alla situazione economica del nucleo familiare, concorrono altresì, ove presenti, le seguenti condizioni:
 - a) **Studenti orfani:** riconoscimento dello stato di orfano di uno o di entrambi i genitori.
 - b) **Studenti in situazioni di disagio per malattia:** certificazione medica che attesti condizioni di salute gravemente invalidanti.
 - c) **Studenti e/o fratelli, sorelle o genitori con disabilità ai sensi della Legge 104/1992:** certificazione di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
 - e) **Famiglie con almeno tre figli minori a carico** secondo quando accertato dallo Stato di famiglia.
4. **Esclusioni:** Sono esclusi dalla partecipazione gli studenti che beneficiano già di altre borse di studio o di esenzione totale delle tasse universitarie.

Art. 3 - Ammontare della Borsa di Studio

Ogni borsa di studio ammonta sino ad un massimo di 4.500 €, ripartiti in uguale entità e distribuiti su tre annualità.

Art. 4 - Modalità di Erogazione della Borsa di Studio

La borsa di studio sarà erogata in tre rate annuali fino ad un massimo di 1.500,00 € ciascuna; quando l'importo delle tasse universitarie è inferiore all'entità nominale della borsa (e delle tranches in cui viene corrisposta annualmente), la quota eccedente non viene corrisposta. La borsa viene erogata secondo le seguenti modalità:

1. **Primo anno:** anticipo all'atto dell'iscrizione e saldo all'avvenuto pagamento completo delle tasse universitarie.
2. **Secondo anno:** anticipo all'atto dell'iscrizione e saldo al raggiungimento dell'ottanta per cento dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal piano di studi entro i termini dell'anno accademico con una media ponderata degli esami non inferiore a 27/30; ISEE del nucleo familiare inferiore o pari a 20.000 €.
3. **Terzo anno:** anticipo all'atto dell'iscrizione e saldo al raggiungimento dell'ottanta per cento dei crediti formativi universitari CFU previsti e mantenimento di una media ponderata non inferiore a 27/30; ISEE del nucleo familiare inferiore o pari a 20.000 €.

Art. 5 - Presentazione delle Domande

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate all'indirizzo e-mail BITF01000Q@ISTRUZIONE.IT entro la data stabilita dal bando, compilando l'apposito modulo e allegando in copia elettronica la seguente documentazione:

1. Attestazione ISEE in corso di validità.
2. Certificato di diploma con il voto finale.
3. Certificato di iscrizione all'università e ricevute di pagamento delle tasse universitarie
4. Dichiarazione di non essere beneficiari di altre borse di studio o esenzioni totali.

Per le condizioni particolari, ove presenti:

5. Documentazione attestante la condizione di orfano.
6. Documentazione attestante di disagio per malattia o di disabilità dello studente (Legge 104/1992).
7. Documentazione attestante handicap in situazione di gravità per lo studente e/o genitori, fratelli e sorelle, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
8. Stato di famiglia attestante i componenti il nucleo familiare.

Art. 6 - Commissione di Valutazione

La valutazione delle domande e l'assegnazione delle borse di studio saranno effettuate da una commissione appositamente nominata dal consiglio di Istituto che resterà in carica con tempi e scadenze del consiglio stesso. La commissione verificherà la conformità delle domande ai requisiti previsti e redigerà una graduatoria dei candidati. Il punteggio viene assegnato secondo i Criteri di attribuzione qui di seguito riportati.

Art. 7- Criteri di attribuzione del punteggio ai fini della graduatoria

Per l'attribuzione del punteggio, ogni candidato parte dal voto con cui ha conseguito il diploma, cui si sommano i punteggi relative alle seguenti voci, ove presenti:

- diploma conseguito con lode: 3 punti;
- ISEE compreso tra i 16.000 e i 17.999 euro: 1 punto;
- ISEE compreso tra i 14.000 e i 15.999 euro: 2 punti;
- ISEE inferiore: 3 punti;
- studente orfano di un genitore: 2 punti;

- studente orfano di entrambi i genitori: 5 punti;
- studente in situazione di disagio per grave malattia: 2 punti;
- studente di cui all'art. 2, punto 3, lettera c: 2 punti;
- genitore di cui all'art. 2, punto 3, lettera c: 3 punti;
- fratelli/sorelle di cui all'art. 2, punto 3, lettera c: 1 punto per ogni fratello o sorella certificati;
- nuclei famigliari con almeno tre figli minori a carico: 1 punto; per ogni figlio ulteriore, 1 punto.

Art. 8 - Obblighi del Beneficiario

Il beneficiario della borsa di studio si impegna comunicare tempestivamente qualsiasi variazione delle condizioni economiche o del percorso di studio.

Art. 9 - Decadenza dalla Borsa di Studio

La borsa di studio sarà revocata nei seguenti casi:

1. Mancato raggiungimento dei CFU previsti e della media ponderata minima prevista dal presente regolamento.
2. Beneficio di altre borse di studio o esenzioni totali non dichiarate.
3. Abbandono degli studi universitari o passaggio ad altro corso di Laurea
4. Intervenuti incrementi della situazione economica del nucleo familiare che determinino un ISEE superiore a 20.000 €.

Art. 10 - Disposizioni Finali

Le disposizioni del presente regolamento entreranno in vigore a partire dalla pubblicazione del bando e resteranno valide fino alla chiusura delle procedure di assegnazione delle borse di studio. Eventuali modifiche saranno comunicate attraverso apposite informative.